



REGIONE DEL VENETO
 ATTO DI AGGIORNAMENTO
 della convenzione in data 12.9.1990, rep. 53225 racc. n. 15009
 Notaio Dott. Angelo Sandi di Venezia Mestre

tra la Regione del Veneto e la Veneto Acque S.p.A. con sede legale in Venezia – Mestre, via Torino n. 180, cod. fisc. 03875491007, per l'affidamento della concessione relativa alla progettazione e realizzazione di un programma di interventi concernenti opere di produzione e distribuzione primaria di acqua potabile costituenti il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV) e alla relativa gestione.

= o = o =

L'anno (..) addì (..) del mese di
 in Venezia, presso la Direzione Regionale Ambiente, Calle Priuli, Cannaregio, 99, Venezia, sono riuniti:

- nato a, il, il quale interviene al presente atto non per se ma in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta Regionale, codice fiscale 800075800279, con sede in Venezia, Dorsoduro, 3901, autorizzato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. del
- nato a, il, il quale interviene al presente atto non per sé ma quale rappresentante legale della Veneto Acque S.p.A., c.f. 03875491007, con sede legale in Venezia Mestre, via Torino n. 180, nella sua qualità di

PREMESSO

- Che in data 12.09.1990 tra la Regione del Veneto e la Società Delta Po S.p.A. è stata sottoscritta una convenzione per l'affidamento della concessione relativa alla progettazione e realizzazione di un programma di interventi concernenti opere di produzione e distribuzione primaria di acqua potabile costituenti il sistema degli acquedotti del Basso Veneto e alla relativa gestione con cessione della risorsa idrica ai consorzi di distribuzione.
- Che per quanto riguarda l'aggiornamento degli strumenti di programmazione regionali, con deliberazioni n. 83 CR del 7.09.1999 e n. 1688 del 16.06.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (in seguito MOSAV), ritirando dall'esame del Consiglio Regionale la Variante al P.R.G.A. alla quale fa riferimento il Piano Guida Acquedotti Basso Veneto, come piano di dettaglio del P.R.G.A. medesimo.
- Che di fatto il MOSAV costituisce l'aggiornamento degli strumenti di programmazione regionali alle nuove esigenze normative in materia acquedottistica.
- Che al MOSAV si accompagna un approfondimento denominato Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (SAVEC), sostanzialmente riconducibile agli obiettivi e finalità di intervento del Piano Guida Acquedotti Basso Veneto posto alla base dell'originaria convenzione sottoscritta con la Società Delta Po S.p.A.
- Che la Regione del Veneto con D.G.R. n. 2332 del 14.09.2001, ha stabilito la prosecuzione della concessione con la Società Delta Po S.p.A., riguardante il Piano Guida Acquedotti Basso Veneto, ora Schema del Veneto Centrale, nell'ambito del Modello Strutturale Acquedotti del Veneto, modificando la precedente convenzione stipulata in data 12.09.1990.
- Che la Società Delta Po S.p.A. ha cambiato denominazione sociale in Veneto Acque S.p.A., come dalla stessa comunicato alla concedente Regione Veneto con nota del 05.01.2005, prot. n. 003/05, la quale ne ha preso atto con Decreto del Dirigente della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua del 21.01.2005, n. 18;



- Che, in adempimento ai disposti della vigente convenzione, la Società Veneto Acque S.p.A. ha proceduto con la progettazione e realizzazione delle opere individuate dallo Schema Acquedottistico del Veneto Centrale;
- Che a tale proposito è risultato necessario apportare alcune modifiche all'allora vigente convenzione in considerazione delle norme vigenti in materia di espropriazione di pubblica utilità, delegando la concessionaria Veneto Acque S.p.A. ad emanare il decreto di occupazione di urgenza ed il decreto di esproprio/servitù e a compiere le attività connesse e preliminari, nonché di esercitare tutti i poteri espropriativi e di costituzione di servitù in capo al concedente, con inserimento di tali disposizioni nell'aggiornamento della convenzione in data 01.06.2005, sulla base di quanto disposto con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua n. 135 del 03.05.2005;
- Che è risultato inoltre opportuno modificare, con il citato provvedimento del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua n. 135 del 03.05.2005, la convenzione allora vigente anche in relazione alle intervenute variazioni in merito ai seguenti punti:
 - Variazione della denominazione sociale della Società Delta Po S.p.A in Veneto Acque S.p.A.
 - Variazione dell'assetto societario intervenuto nei seguenti Enti Gestori del servizio idrico integrato e citati nell'allora vigente convenzione: Società Polesine Acque S.p.A. di Rovigo e Consorzio Medio Delta Po di Adria confluite nella Società Polesine Servizi S.p.A. di Rovigo; Azienda Speciale Consorziale Centro Veneto Servizi C.V.S. di Monselice trasformata nella Società Centro Veneto Servizi C.V.S. S.p.A di Monselice.
 - Variazione del contributo regionale alla concessionaria, di cui all'articolo 10 della allora vigente convenzione, per la condotta Venezia – Chioggia stabilito inizialmente in L. 43,80 miliardi (pari a € 22.620.812,18) a valere sui fondi per la Legge Speciale per Venezia, in conseguenza a quanto disposto dalla D.G.R. n. 3057 del 10.10.2003, l'importo finanziato per la condotta Venezia – Chioggia risulta essere pari ad € 17.880.812,18.
 - Variazione del contributo regionale alla concessionaria, di cui all'articolo 10 della allora vigente convenzione, per la sistemazione del nodo idrico di Padova e chiusura anello Venezia-Padova-Cavarzere-Chioggia, stabilito inizialmente in L. 20 miliardi (pari a € 10.329.137,98), con aggiunta di ulteriore finanziamento di € 20.000.000,00 in conseguenza a quanto disposto dalla D.G.R. n. 3094 del 01.10.2004 riguardante il riparto dei fondi a valere sulla Legge Speciale per Venezia, in merito all'attuazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque nel Bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia". L'importo finanziabile per l'intervento risulta essere pertanto pari a € 30.329.137,98.
 - Inserimento, tra gli interventi oggetto della vigente convenzione, della progettazione, realizzazione e gestione dell'Impianto di Taratura Processi, previsto dal Progetto Integrato Fusina, in conseguenza alle disposizioni di cui alla D.G.R. del 12.12.2003 n. 3905, per il quale la citata deliberazione prevede un finanziamento alla concessionaria pari a € 3.100.000,00 a valere sui fondi per la Legge speciale per Venezia.
 - Espressione in Euro degli importi riportati in Lire nella precedente convenzione.
- Che con D.G.R. n. 851 del 03.04.2007 la Giunta Regionale ha ritenuto necessario formalizzare l'inclusione nella convenzione in essere tra la Regione Veneto e la concessionaria Veneto Acque S.p.A. anche delle attività di progettazione e realizzazione della condotta acquedottistica da Camazzole a Badia Polesine, in aderenza al tracciato della realizzanda autostrada "Valdastico Sud", specificando che alla spesa necessaria per la realizzazione dell'opera, stimata preventivamente da Veneto Acque S.p.A. in € 75.000.000 per la tratta tra Torri di Quartesolo e Badia Polesine, si farà fronte mediante risorse proprie della medesima Società, senza corresponsione da parte della Regione Veneto di contributi finanziari;
- Che, oltre all'inserimento nella convenzione della citata opera acquedottistica, con la medesima D.G.R. n. 851 del 03.04.2007, la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno aggiornare quanto riportato circa l'entità dei finanziamenti e il riparto tra le varie opere, indicato dall'Art. 10 della vigente convenzione; in particolare le modifiche sono le seguenti:



- si è preso atto che la somma già indicata quale finanziamento per Condotte Padova – Mestre e Collegamento con il Piovese per un importo del contributo di € 19.108.905,27 (£ 37.000.000.000), ammonta effettivamente ad € 18.876.499,66 (£ 36.550.000.000) relativamente ai fondi stanziati con riparto di cui alla D.G.R. n. 1834 del 23.06.2000, poiché la quota di €. 232.405,60 (£ 450.000.000) è stata destinata con D.G.R. n. 3398 del 27.10.2000 alla necessità finanziaria per la progettazione preliminare dello Schema Acquedottistico del Veneto Centrale da parte della Regione Veneto. All'importo così determinato è stato aggiunto inoltre il contributo di € 1.500.000,00, a valere sui fondi stanziati nell'Ambito dell'Accordo di Programma Quadro APQ2. Il finanziamento complessivo per tale tratta risulta pertanto pari a € 20.376.499,66;
- si è preso atto che alla somma indicata nella vigente convenzione quale finanziamento per Condotta Cavarzere-Chioggia, pari a € 8.934.704,35, va aggiunto l'importo di € 4.100.000,00, a valere sui fondi stanziati nell'Ambito dell'Accordo di Programma Quadro APQ2 per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche. Il finanziamento complessivo per tale tratta risulta pertanto pari a € 13.034.704,35;
- in considerazione delle precedenti modifiche, il totale dei finanziamenti complessivi disposti dalla Regione Veneto a favore della concessionaria Veneto Acque S.p.A. per le opere in concessione è di € 92.855.350,33, a modifica pertanto della cifra complessiva indicata nell'allora vigente convenzione;
- Che con la medesima D.G.R. n. 851 del 03.04.2007 la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno indicare direttamente nella convenzione le disposizioni circa le modalità di erogazione dei contributi regionali di cui agli Art. 10 e della vigente convenzione, prendendo atto di quanto stabilito con D.G.R. n. 2367 del 09.08.2002 circa l'erogazione secondo le seguenti modalità:
 - 30% entro 60 giorni dalla data del provvedimento di impegno di spesa;
 - 30% ad avvenuta spesa da parte di Veneto Acque S.p.A. di almeno 2/3 del primo acconto;
 - 40% ad avvenuta spesa da parte di Veneto Acque S.p.A. di almeno 2/3 degli acconti precedenti.stabilendo altresì l'obbligo di presentazione da parte di Veneto Acque S.p.A. di polizza fidejussoria di importo pari al 10% di ogni singolo contributo complessivo, da presentarsi al momento della richiesta di erogazione del suddetto residuo 40% e da trattenersi fino alla trasmissione da parte di Veneto Acque S.p.A. del certificato di collaudo e della relazione sulla rendicontazione di spesa al termine dei lavori.
- Che con D.G.R. n. 1031 del 23.03.2010 la Giunta Regionale ha ritenuto di apportare ulteriori modifiche alla convenzione secondo quanto di seguito esplicitato:
 - si è provveduto ad inserire tra le mansioni societarie lo svolgimento delle attività relative all'Osservatorio di cui alla L.R. n. 5/1998 avvalendosi anche della Società concessionaria Veneto Acque S.p.A., inserendo tra l'oggetto dell'attività stabilite dalla convenzione anche l'attività di supporto all'Osservatorio regionale;
 - si è provveduto a prendere atto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 475 del 02.03.2010, relativa all'approvazione del Contratto di Garanzia tra Regione Veneto e Banca Europea per gli Investimenti, con il quale, coerentemente con le disposizioni dell'art. 5 della L.R. n. 11/2010 "Legge finanziaria per l'esercizio 2010", relativamente all'accensione del prestito della BEI di € 88 milioni, e nel medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'inserimento nella convenzione degli aspetti generali inerenti il Contratto di Garanzia, rimandando a provvedimento della Giunta regionale la regolazione dettagliata degli obblighi concernenti il medesimo contratto;
 - si è preso atto che i contributi regionali disposti in favore della società per la realizzazione della Condotta Venezia – Chioggia ammontano a € 16.948.198,72, aggiornando in tal senso quanto riportato all'art. 10 circa l'importo per la medesima tratta;
 - si è preso atto che in base alla redistribuzione dei contributi a valere sulla Legislazione Speciale per Venezia, è risultato necessario aggiornare l'importo complessivo attribuito alla realizzazione della Condotta Padova Mestre e Collegamento con il Piovese, pari quindi complessivamente a € 31.331.583,41; e che è risultato inoltre necessario eliminare il riferimento al finanziamento della Condotta Ca' Solaro – Gazzera di € 4.002.540,97, entrambi citati all'art. 10 della convenzione;
 - si è preso atto che relativamente alla sistemazione nodo idrico di Padova e chiusura anello Venezia-



- Padova-Cavarzere-Chioggia l'importo complessivo del contributo assegnato alla concessionaria Veneto Acque S.p.A. è di € 34.397.632,36 ed in tal senso è risultato pertanto necessario aggiornare quanto riportato all'art. 12 della convenzione;
- conseguentemente agli aggiornamenti di cui ai punti precedenti, è risultato necessario aggiornare l'importo complessivo dei contributi pubblici assegnati riportati medesimo articolo 12 in base alle variazioni di cui sopra, pari ora complessivamente a € 99.843.774,03;
 - si è ritenuto opportuno, in ragione della progressiva definizione dei costi delle opere in relazione all'avanzamento della progettazione e della realizzazione delle medesime e delle relative varianti ed adeguamenti, sostituire l'indicazione del costo forfettizzato in € 277.853.811,71, con l'indicazione del costo stimato, pari ad oltre € 300 milioni;
 - in ragione della variazione degli importi effettivamente concessi con i provvedimenti sopra citati, è stato modificato quanto indicato all'articolo 3 in merito alla percentuale finanziata del 25% rispetto all'importo di progetto;
 - si è preso atto della decisione assunta con D.G.R. n. 2694 del 15.09.2009 di non procedere con la realizzazione dell'Impianto di Taratura Processi nell'ambito del Progetto Integrato Fusina, prendendone atto nella convenzione con l'eliminazione della parte relativa al medesimo intervento citato all'art. 1 ed i riferimenti alla medesima opera di cui all'art. 3 e art. 10;
 - si è preso atto della fusione avvenuta dell'Azienda Piovese Gestione Acque – APGA S.p.A. di Piove di Sacco in ACEGAS-APS S.p.A. di Padova, come confermato con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente n. 120 del 10.07.2009, operando pertanto l'opportuno aggiornamento della presente convenzione in merito ai distributori serviti da Veneto Acque S.p.A.;
 - si è preso atto dell'accorpamento dei Gestori dell'Ambito Territoriale Ottimale “Laguna di Venezia”, con l'affidamento del Servizio Idrico Integrato alla Società Veritas S.p.A., come confermato con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente n. 108 del 14.08.2007, e da Deliberazione dell'Assemblea dell'A.A.T.O. n. 646/X del 29.05.2009, operando pertanto l'opportuno aggiornamento della presente convenzione in merito ai distributori serviti da Veneto Acque S.p.A.;
 - è stato modificato l'art. 4 della convenzione, con l'eliminazione di parte del penultimo comma, riportante riferimenti a termini non più validi successivamente all'aggiornamento della convenzione avvenuto con D.G.R. n. 2332 del 14.09.2001. In particolare il comma in questione riportava indicazioni in merito al calcolo del costo complessivo delle opere, da considerarsi ai soli fini della determinazione della tariffa di cui all'art. 20 della medesima convenzione. Il testo vigente del citato art. 20 non contiene tuttavia alcun riferimento a tale parametro di costo, prevedendo il calcolo della tariffa mediante il metodo normalizzato. Tale riferimento manteneva diversamente il proprio senso nel testo previgente e relativo alla convenzione sottoscritta nel 1990.
 - relativamente all'art. 5, inerente le spese per progettazione ed indagini, è risultato opportuno procedere alla relativa modifica, in ragione della pratica operativa attuale, senza stabilire un numero di copie cartacee predeterminato, lasciando tale valutazione al caso specifico, date le differenti pratiche istruttorie per ciascun intervento; parimenti è risultato opportuno eliminare il riferimento al costo determinato nella convenzione data la precedente modifica indicata per l'art. 4;
 - è stato ritenuto che la modifica delle modalità di erogazione dei contributi stabilita con la citata D.G.R. n. 851 del 03.04.2007 la quale prevede l'accensione di polizza fideiussoria relativa al 10% del contributo precedentemente alla richiesta di erogazione del saldo, a garanzia della Regione Veneto, possa ritenersi sostitutiva di quanto in precedenza disposto all'art. 16 relativamente alla cauzione pari al 5% dell'importo del contributo; per tale motivazione è stato eliminato l'art. 16 della convenzione in essere;
- Che con D.G.R. n. 1946 del 23.12.2019 la Giunta regionale ha provveduto ad adeguare la concessione in essere ed a modificare il testo della convenzione relativamente alla facoltà da parte della Società Veneto Acque S.p.A. di procedere all'affidamento - mediante l'utilizzo dello strumento giuridico più idoneo ad ottenere il trasferimento patrimoniale o l'affitto - ai Gestori del servizio idrico integrato di cui all'art.



149-bis, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 152/2006, delle infrastrutture e dell'insieme dei rapporti giuridici ad esse funzionalmente collegati, facenti parte delle opere acquedottistiche realizzate nell'ambito del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV) e di procedere altresì all'inserimento nella competenza della Società Veneto Acque S.p.A. delle opere emergenziali finalizzate a garantire acqua di buona qualità alla popolazione nelle situazioni di emergenza idrica dovuta a contaminazione della risorsa idropotabile nonché delle opere di estensione acquedottistica comunque realizzate nell'ambito del sistema MOSAV, ed apportando inoltre le seguenti modifiche:

- si è preso atto dell'avvenuto stralcio del serbatoio di Monselice tra le opere da realizzare, in considerazione dei successivi approfondimenti progettuali, finalizzati a garantire la maggior funzionalità delle opere del SAVeC, che individuano in serbatoi di minore capacità ubicati presso le centrali di distribuzione idrica la soluzione ottimale in tal senso;
- è stato aggiornato il termine di scadenza della concessione, in ragione delle tempistiche previste per il completamento delle opere del SAVeC, l'avvio a regime delle medesime previsto per il 2020 e la necessità di mantenere il necessario periodo di ammortamento delle stesse, che comportano la necessità di riallineare la scadenza della concessione posticipandola all'anno 2055 e di prevedere un congruo tempo di ammortamento di 30 anni per la durata della concessione riferibile alle opere di nuova realizzazione;
- sono state eliminate attività e riferimenti in seguito all'intervenuta abrogazione di norme di settore, tra i quali l'Osservatorio sulla gestione delle risorse idriche, previsto in attuazione della L.R. 27 marzo 1998, n. 5;
- è stata modificata la convenzione con l'eliminazione di riferimenti normativi specifici a norme in materia tariffaria o di lavori pubblici oggi superate da successive disposizioni normative, quali il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successivi decreti attuativi, omettendo di indicare specifiche norme di riferimento, ove non necessario, e aggiornando altresì alcune terminologie e scadenze specifiche riferite all'affidamento e alla conduzione dei lavori;
- Che risulta ora necessario, coerentemente con le disposizioni della D.G.R. n. del 29.12.2020, adeguare la concessione in essere e modificare il testo della convenzione conseguentemente al venir meno dell'interesse pubblico che ne legittima la permanenza nella proprietà regionale successivamente alla cessione patrimoniale prevista con la modifica della convenzione di cui alla precedente D.G.R. n. 1946 del 23.12.2019, disponendone pertanto il trasferimento ai Gestori del servizio idrico integrato aventi i requisiti di società interamente pubblica, salvo l'obbligo da parte dei medesimi, alla scadenza delle rispettive concessioni, di trasferire detti beni e diritti agli Enti locali soci, alla stregua degli altri asset del servizio idrico integrato di propria competenza, coerentemente con le disposizioni dell'art. 143 del D.Lgs. n. 152/2006;
- Che si è stabilito di addivenire, oggi, alla stipula del presente atto di aggiornamento della vigente convenzione sottoscritta in data 12.9.1990 e successivamente modificata con i seguenti provvedimenti: D.G.R. n. 2332 del 14.09.2001, Decreto del Dirigente della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua del 135 n. 03.05.2005, D.G.R. n. 851 del 03.04.2007, D.G.R. n. 1031 del 23.03.2010, D.G.R. n. 1946 del 23.12.2019 e D.G.R. n. del 29.12.2020.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, riconoscendo le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dell'atto stesso, convengono e stipulano il presente atto di aggiornamento, che modifica come segue il testo della convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A.:

PARTE PRIMA NORME GENERALI



ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente atto ha per oggetto la disciplina della concessione che la Regione del Veneto, di seguito anche denominata "concedente", affida alla Veneto Acque S.p.A., di seguito anche denominata "concessionario", per la progettazione, realizzazione e gestione anche tramite trasferimento patrimoniale diretto a favore di società interamente pubbliche in possesso dei requisiti per la gestione in house partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, delle opere indicate nel Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MoSAV) di cui all'art. 6 della Legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 e ss.mm.ii e delle opere acquedottistiche strategiche di interesse regionale.

In particolare, le attività previste per la realizzazione dello Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (SAVeC), che costituisce parte del MoSAV, sono le seguenti:

- potenziamento delle opere di captazione dalle falde di subalveo del medio Brenta;
- opere di sistemazione idraulica-ambientale del Medio Brenta destinate prevalentemente alla ricarica delle falde;
- condotta di adduzione primaria nord-sud connettente le suddette opere di presa con il Polesine;
- condotta di adduzione a Chioggia;
- condotta di adduzione est-ovest del Polesine e condotte secondarie di interconnessione;
- condotte di interesse per il bacino sversante nella laguna di Venezia (linea Cà Solaro-Padova e linea Padova-Arzergrande-Cavarzere);
- condotta di adduzione nord - sud connettente le opere di captazione dalle falde di subalveo del medio Brenta con il Polesine, con tracciato parzialmente lungo il tronco autostradale "Valdastico Sud";
- connesse opere di telecomando e telecontrollo, protezione, pompaggio, accumulo e interconnessione con le reti dei Gestori del Servizio Idrico Integrato.

Costituiscono altresì parte del MoSAV le condotte tra Lonigo e Piazzola sul Brenta necessarie a sostituire le fonti contaminate da sostanze perfluoroalchiliche ed, in particolare:

- condotta di adduzione primaria di collegamento tra Lonigo, Brendola e Montecchio Maggiore;
- condotta di adduzione primaria ovest-est di collegamento tra Brendola e Piazzola sul Brenta.

Con le modalità previste dalla presente Convenzione, il Concessionario procederà alle attività di seguito indicate anche con riferimento alle ulteriori condotte e opere di captazione, interconnessione e accumulo del MoSAV, di cui la Concedente richiederà la realizzazione, al fine di ampliare la rete regionale già esistente.

A tal fine il concessionario darà corso alle seguenti prestazioni:

- redazione della progettazione degli interventi;
- esecuzione degli interventi finanziati, con le modalità di cui al successivo art. 8;
- direzione, misura, contabilità, liquidazione e assistenza giornaliera ai lavori nonché assistenza al collaudo con le modalità di cui ai successivi artt. 9 e 14;
- gestione del servizio, secondo le modalità di cui alla successiva parte IV.

Il concedente mette a disposizione del concessionario, a titolo gratuito, il progetto preliminare delle opere di cui al presente articolo, ricomprese nello Schema Acquedottistico del Veneto Centrale.

ARTICOLO 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

La scadenza della concessione è fissata, per le opere del SAVeC, al 31.12.2055, salvo proroga.

Per le altre opere, connotate a propria volta da autonomia funzionale, la durata è fissata in 30 (trenta) anni dal collaudo delle stesse.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 143 del D.Lgs. n. 152/2006, le opere e gli impianti realizzati nell'ambito della presente concessione fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile. Nel caso di trasferimento patrimoniale di cui all'art. 17 della presente convenzione, la proprietà delle opere e degli impianti è trasferita ai gestori qualificati e ai rispettivi Enti locali competenti al termine della concessione di cui sono titolari.

ARTICOLO 3 FINANZIAMENTI



Il concessionario assume l'obbligo di eseguire le opere oggetto della presente convenzione, assicurando il finanziamento delle stesse per la parte non coperta da stanziamenti erogati dal concedente, come previsto dal successivo art. 22.

Il concedente si impegna, peraltro, a garantire un contributo in conto capitale a fondo perduto non inferiore al 25%, come specificato all'art. 10, del costo complessivo dello Schema del Veneto Centrale previsto dal Modello strutturale degli acquedotti, approvato con D.G.R. n. 1688 del 16.06.2000, quantificato in € 277.853.811,71, dei quali € 208.132.130,33 secondo quanto riportato dallo Schema del Veneto Centrale e € 69.721.681,38 desunti dalle indicazioni dello Schema medesimo.

Nel caso di accensione di contratti di prestito tra la concessionaria Veneto Acque S.p.A. e Istituti di credito, nei quali la concedente Regione Veneto assuma il ruolo di garante nei confronti della concessionaria, i relativi rapporti tra la concedente Regione Veneto e la concessionaria Veneto Acque S.p.A. saranno regolati da apposito disciplinare tra le parti da approvarsi con provvedimento della Giunta regionale. Veneto Acque S.p.A. si assume l'onere di trasmettere alla concedente Regione Veneto tutti gli atti e le informazioni che saranno richieste in ottemperanza all'accensione dei contratti di cui sopra, secondo le specifiche indicate nel disciplinare di cui al presente comma.

PARTE SECONDA PROGETTAZIONE

ARTICOLO 4 PROGETTAZIONE

La progettazione esecutiva delle opere dovrà essere predisposta e consegnata al concedente nel termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del progetto definitivo.

Gli atti progettuali dovranno essere conformi alla normativa vigente e comprendere, in particolare:

- relazione geotecnica;
- relazione tecnico economica illustrativa; calcoli statici;
- disegni d'insieme in scala adeguata;
- tutti i disegni esecutivi ed i particolari costruttivi; computo metrico estimativo;
- piani particellari di esproprio; capitolato speciale d'appalto;
- tabella per la definizione dei prezzi a corpo e elenco prezzi unitari.

Il progetto dovrà indicare il cronoprogramma dei lavori.

ARTICOLO 5 SPESE PER LA PROGETTAZIONE ED INDAGINI GEOGNOSTICHE

Tutte le spese per la progettazione, comprese le indagini geologiche e il rilascio dei permessi di accesso e di eventuale temporanea occupazione delle aree, sono a carico del concessionario.

Sono pure a carico del concessionario le prestazioni del personale tecnico e le attrezzature necessarie, gli oneri derivanti dal loro impiego, ogni e qualsivoglia spesa di viaggio e di trasferta e quanto necessario per dare un elaborato completo di tutti gli allegati necessari per la fase esecutiva dei lavori e per una corretta gestione degli stessi.

L'onorario del progettista e dei suoi collaboratori per la progettazione dell'opera, per gli eventuali incontri con i tecnici del concedente e degli eventuali altri Enti interessati, le spese per la redazione degli elaborati, per la riproduzione delle copie richieste degli stessi, per l'eventuale documentazione fotografica e quant'altro necessario, saranno a carico del concessionario.

ARTICOLO 6 MODALITA' PER L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI

Gli elaborati progettuali, redatti nei tempi e con le modalità suindicate, saranno approvati dal concedente ai sensi della normativa vigente.

Il progetto dell'opera dovrà ottenere i prescritti pareri previsti dalle vigenti norme in materia di opere pubbliche, di tutela dell'ambiente, urbanistiche, restando onerato il concessionario di tutte le modifiche e



varianti che si rendessero necessarie per ottenere le prescritte autorizzazioni e/o approvazioni.

PARTE TERZA
ESECUZIONE DEI LAVORI

ARTICOLO 7
TERMINE PER L'INIZIO DEI LAVORI

Il concessionario dovrà consegnare i lavori entro 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

ARTICOLO 8
ESECUZIONE DELLE OPERE

Il concessionario provvederà alla realizzazione di tutte le opere relative ai progetti esecutivi approvati, in conformità al progetto medesimo e nel rispetto delle normative vigenti.

Le opere dovranno essere affidate in appalto dal concessionario ad imprese idonee allo scopo, con l'osservanza delle norme in materia, restando comunque il concedente completamente estraneo a tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra il concessionario e le imprese esecutrici dei lavori, salva comunque l'autorizzazione di competenza.

Il concessionario si impegna:

- a) a curare, per conto del concedente, gli adempimenti necessari ad ottenere le approvazioni, le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta e permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze di Enti locali, Enti pubblici o privati e di amministrazioni ed organi statali per l'esecuzione e l'agibilità delle opere, ivi incluso quanto necessario per gli eventuali spostamenti dei pubblici servizi nonché di infrastrutture ed attrezzature di servizio il cui spostamento sia ritenuto tecnicamente necessario. Il concessionario dovrà stipulare, in nome e per conto del concedente, opportune convenzioni con i proprietari di quelle canalizzazioni e di quei cavi che, anche ai fini dell'utenza dei servizi pubblici, dovranno essere sistemati in modo tale da non interferire con le opere da realizzare. Tali convenzioni dovranno riportare il preventivo benessere della concedente;
- b) a procedere, in nome e per conto del concedente, alla acquisizione delle aree e dei beni immobili necessari per gli interventi, nonché alla imposizione e rimozione dei diritti reali occorrenti; il concessionario è delegato dal concedente ad emanare il decreto di occupazione di urgenza ed il decreto di esproprio/servitù e di compiere le attività connesse e preliminari, nonché di esercitare tutti i poteri espropriativi e di costituzione di servitù in capo al concedente. Ai fini di tali adempimenti, il concessionario seguirà le norme vigenti in materia, preferendo d'intesa con il concedente i provvedimenti che consentano di pervenire al risultato nei tempi tecnici più brevi possibili;
- c) ad osservare le disposizioni delle vigenti leggi nazionali e regionali in materia di opere pubbliche;
- d) ad assicurare in qualsiasi momento l'accesso alla zona dei lavori agli incaricati del concedente preposti alla sorveglianza di cui all'art. 13;
- e) a rispettare e far rispettare le disposizioni che in fase esecutiva potranno essere date dal concedente per la buona esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 9
DIREZIONE DEI LAVORI

La Direzione dei Lavori da effettuarsi in conformità alle norme vigenti, compete al concessionario, il quale è tenuto a comunicare formalmente il nominativo del tecnico, iscritto all'albo professionale e in possesso degli altri requisiti di legge, responsabile dell'Ufficio di Direzione Lavori, nonché i nominativi degli altri tecnici addetti, che il concessionario ritenga eventualmente opportuno impiegare.

Il concedente potrà richiedere in ogni tempo la sostituzione del responsabile della Direzione Lavori nonché degli altri tecnici, qualora non abbiano adempiuto ai loro doveri secondo la dovuta diligenza.

Il concessionario si assume ogni e qualsiasi onere e responsabilità relativi alla Direzione Lavori per la realizzazione delle opere. La Direzione Lavori comprende anche le incombenze relative all'assistenza ai



lavori, all'assistenza al collaudo, al controllo delle misurazioni, alla redazione degli stati di avanzamento e del conto finale, alle prove su materiali.

Il concedente, durante l'esecuzione dei lavori, ha la più ampia facoltà di vigilanza e controllo.

ARTICOLO 10 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il concedente si impegna a erogare, come disposto all'art. 3, contributi in conto capitale a fondo perduto in misura non inferiore al 25% dell'importo, stimato in oltre € 300 milioni, delle opere previste dallo Schema del Veneto Centrale di cui all'art. 1, già realizzate o da realizzare.

Si dà atto che il concedente ha disposto i seguenti contributi, per complessivi € 99.843.774,03:

- condotta Venezia-Chioggia € 16.948.198,72;
- condotta Cavarzere-Chioggia € 13.034.704,35;
- condotte Padova-Mestre e collegamento con il Piovese € 31.331.583,41;
- condotta Vescovana-Boara € 4.131.655,19;
- sistemazione nodo idrico di Padova e chiusura anello Venezia-Padova-Cavarzere-Chioggia € 34.397.632,36.

I contributi saranno erogati dal concedente al concessionario secondo le seguenti modalità:

- 30% entro 60 giorni dalla data del provvedimento di impegno di spesa;
- 30% ad avvenuta spesa da parte di Veneto Acque S.p.A. di almeno 2/3 del primo acconto;
- 40% ad avvenuta spesa da parte di Veneto Acque S.p.A. di almeno 2/3 degli acconti precedenti (di cui il 10% del contributo complessivo coperto da polizza fedeiussoria).

Il termine ultimo per l'approvazione della documentazione relativa agli atti di collaudo è fissato in cinque anni a partire dalla data del provvedimento di impegno di spesa, salvo concessione di motivata proroga da parte della Regione Veneto.

E' fatto obbligo di presentazione da parte di Veneto Acque S.p.A. di polizza fedeiussoria di importo pari al 10% di ogni singolo contributo complessivo da presentarsi al momento della richiesta di erogazione del residuo 40% e da trattenersi fino alla di trasmissione da parte di Veneto Acque S.p.A. del certificato di collaudo e della relazione sulla rendicontazione di spesa al termine dei lavori.

Ulteriori contributi, anche provenienti da Enti terzi, potranno essere imputati alla realizzazione del MoSAV, nel cui ambito sono comprese le condotte Lonigo-Piazzola sul Brenta, con modalità di erogazione che saranno definite nei rispettivi provvedimenti di assegnazione.

ARTICOLO 11 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Il concedente potrà richiedere al concessionario la redazione di varianti progettuali delle opere in corso - nel rispetto della originaria impostazione e fisionomia dei progetti approvati e delle caratteristiche degli impianti, le quali siano ritenute utili al miglioramento delle opere, necessarie al contenimento della spesa ovvero derivanti da modifiche progettuali; a tal fine, è specifico onere del concessionario segnalare tempestivamente al concedente eventuali circostanze ritenute rilevanti al fine della introduzione di varianti per il miglioramento delle opere o il contenimento delle spese.

Il concessionario potrà altresì introdurre in sede esecutiva le varianti utili per la migliore esecuzione delle opere, nel rispetto della disciplina vigente in materia di opere pubbliche; qualora le stesse superino il 10% del valore delle opere in appalto, potranno essere adottate previa approvazione da parte del concedente.

ARTICOLO 12 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si obbliga:

- a) ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- b) ad applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. Il predetto contratto e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;



c) a curare che nella esecuzione dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

E' esclusa qualsiasi responsabilità del concedente per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione delle opere oggetto della concessione, per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi in conseguenza di infortuni verificatisi in corso di costruzione.

ARTICOLO 13 SORVEGLIANZA

I lavori si svolgeranno sotto la sorveglianza del concedente che eserciterà i compiti di vigilanza e controllo tecnico scientifico di tutti gli interventi oggetto della convenzione mediante i propri uffici.

Le funzioni di responsabile del procedimento saranno svolte da un tecnico nominato dal concessionario.

Gli oneri saranno a carico del concessionario.

Per i fini di cui al presente articolo, il concedente avrà la facoltà di visionare i lavori, di effettuare controlli, misurazioni, constatazioni, accertamenti vari anche sui documenti di cantiere ed eserciterà tali facoltà in modo da evitare ritardi e sospensioni dei lavori.

Il concessionario dovrà fornire tutti i chiarimenti tecnici nonché i verbali relativi alle prove di carico sulle fondazioni e sulle strutture, quelli relativi alle prove sugli impianti tecnologici ed i certificati delle prove, eseguite presso laboratori autorizzati e prescritte per legge, sui principali manufatti e materiali.

E' in facoltà del concedente di prescrivere, a suo giudizio insindacabile, l'esecuzione di ulteriori prove in cantiere o accertamenti di laboratorio, a cura e spese del concessionario o delle ditte appaltatrici.

ARTICOLO 14 COLLAUDO DELLE OPERE

Il collaudo tecnico amministrativo sarà effettuato in corso d'opera da una Commissione nominata dal concedente.

Il compenso per i collaudatori sarà liquidato dal concessionario; il concessionario dovrà altresì provvedere alla necessaria assistenza alle operazioni in sito.

Il concessionario dovrà fornire al concedente i disegni delle opere con la indicazione e gli schemi di tutti gli impianti nonché le documentazioni di approvazione ed i certificati di collaudo rilasciati dai competenti organi di controllo e vigilanza per ogni singolo impianto con le relative norme di uso e manutenzione.

Il concessionario si impegna a prestare la massima assistenza al concedente per l'espletamento di tutte le pratiche amministrative necessarie al rilascio delle autorizzazioni relative all'agibilità delle opere realizzate.

ARTICOLO 15 PENALE

L'ultimazione dei lavori sarà verbalizzata in contraddittorio tra gli incaricati della sorveglianza, per conto del concedente, ed il concessionario.

In caso di ingiustificato ritardo rispetto al termine di esecuzione approvato nel progetto, il concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) per ogni mese compiuto di ritardo, sull'importo dei lavori per i quali si registra il ritardo.

L'ammontare massimo della penale non potrà in ogni caso superare il 5% (cinqueper cento) del prezzo del singolo stralcio.

ARTICOLO 16 CAUZIONE



[abrogato]

PARTE QUARTA
GESTIONE DELLE OPERE

ARTICOLO 17
GESTIONE DELLE OPERE

Il concessionario assume altresì l'obbligo di provvedere, nel rispetto dei principi di cui all'art. 141, comma 2, d. lgs. n. 152/2006 e all'art. 1 della legge regionale n. 17/2012, alla gestione e all'esercizio delle opere come meglio individuate nel progetto esecutivo e nelle eventuali varianti anche tramite trasferimento patrimoniale diretto a favore di società interamente pubbliche in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento eurounitario per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale interessato.

In caso di trasferimento patrimoniale a gestori così qualificati, il concessionario potrà procedere:

1) a stipulare le convenzioni più idonee, secondo le circostanze, a produrre l'effetto di trasferimento delle infrastrutture nelle loro porzioni funzionalmente autonome, in uno con i rapporti giuridici ad esse correlate, ai Gestori affidatari, i quali potranno a fini tariffari iscriverle nel proprio patrimonio, il tutto a fronte:

- a. del subentro negli obblighi e oneri connessi all'esercizio e alla manutenzione delle opere;
- b. del riconoscimento al concessionario del valore residuo contabile di tutti gli oneri sostenuti per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture oggetto di concessione nelle loro porzioni funzionalmente autonome (al netto dei contributi pubblici), in rate annuali da concordare in funzione della durata dell'affidamento;

2) in alternativa o in attesa della precedente modalità, a stipulare le convenzioni aventi effetto di attribuire l'utilizzo delle infrastrutture nelle loro porzioni funzionalmente autonome, coi correlati diritti, in uno con i rapporti giuridici ad esse correlate ai medesimi Gestori affidatari.

L'esercizio potrà, peraltro, essere avviato in via provvisoria quando siano stati realizzati complessi di interventi suscettibili di funzionare autonomamente e di assicurare un efficiente servizio agli utenti. Tale esercizio provvisorio, è, comunque, subordinato alla verifica delle opere da parte della Commissione di cui all'art. 14, anche mediante verbale di presa in consegna anticipata delle opere.

In particolare, la gestione include:

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate;
- b) la gestione tecnica finanziaria delle opere stesse, con la riscossione dei relativi proventi determinati secondo legge;
- c) la cura, ove possibile, per conto del concedente dei rapporti con gli Enti ed i terzi;
- d) l'obbligo di erogare acqua rispondente ai requisiti di qualità fissati dalla normativa vigente.

Il concessionario avrà titolo a esercitare nei confronti di eventuali soggetti subaffidatari gli opportuni poteri di coordinamento, vigilanza, arbitraggio, da disciplinare nelle relative convenzioni in armonia con i poteri di controllo attribuiti per legge agli enti di governo degli ambiti.

Il concessionario dovrà mantenere una riserva di destinazione non inferiore al 20% sulla capacità di produzione idrica del SAVeC, laddove superiore a 500 l/s, al fine di far fronte ad esigenze distributive in casi di inutilizzabilità delle risorse idriche normalmente disponibili.

Il concessionario al termine della concessione consegnerà al concedente le opere, le loro pertinenze ed accessori comprese le attrezzature e quant'altro possa comunque essere considerato pertinenza, il tutto in buono stato di conservazione e manutenzione come accertato dal concedente

Nel caso di trasferimento patrimoniale ai gestori qualificati di cui al comma 1), la proprietà delle opere e degli impianti è trasferita ai medesimi, che dovranno garantirne la manutenzione e l'efficienza, e ai rispettivi Enti locali competenti al termine della concessione di cui sono titolari.

ARTICOLO 18
SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE



[abrogato]

ARTICOLO 19
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E RELATIVA SORVEGLIANZA

Il concessionario provvederà, a seconda dei casi, all'esecuzione o al coordinamento della manutenzione degli impianti secondo il piano approvato unitamente al progetto esecutivo degli interventi.

Il concedente si riserva la facoltà di effettuare controlli periodici in ordine alle attività di manutenzione. Qualora dovesse rilevare inadempienze a carico del concessionario, il concedente assegna un termine all'uopo e, qualora il concessionario non si adegui, potrà procedere direttamente addebitando le relative spese al concessionario medesimo.

PARTE QUINTA
NORME FINANZIARIE

ARTICOLO 20
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Le parti rinviando per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato all'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, all'art. 7 della legge regionale n. 17/2012 e in generale ai criteri e metodi previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 21
FORMULA DI REVISIONE DELLA TARIFFA

[abrogato]

ARTICOLO 22
ULTERIORI OPERE REALIZZATE A SEGUITO DI UN CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE
EROGATO DAL CONCEDENTE

Il concessionario potrà avviare la progettazione e realizzazione di ulteriori opere rispetto al SAVeC ed alle condotte tra Lonigo e Piazzola sul Brenta una volta resi disponibili dal concedente contributi tali da consentire al concessionario medesimo o al Gestore del servizio idrico affidatario della gestione dell'opera un equilibrio economico finanziario.

ARTICOLO 23
ATTI AGGIUNTIVI

Eventuali varianti sostanziali al progetto preliminare fornito dal concedente saranno oggetto di appositi atti aggiuntivi e/o integrativi.

PARTE SESTA
NORME FINALI

ARTICOLO 24
DIVIETO DI CESSIONE
DECADENZA DELLA CONCESSIONE



Fermo il caso in cui si trasferiscano patrimonialmente a società pubbliche di cui all'art. 149-bis, comma 1, secondo periodo del d. lgs. n. 152/2006 le infrastrutture e l'insieme dei rapporti giuridici ad esse funzionalmente collegati, facenti parte delle opere acquedottistiche realizzate nell'ambito del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto-MoSAV-SAV, ovvero, in via residuale, affidare o subaffidare la gestione delle opere a società pubbliche di cui all'art. 149-bis, comma 1, secondo periodo del d. lgs. n. 152/2006, è fatto espresso divieto al concessionario, pena la decadenza, di cedere la presente concessione a terzi.

Il concessionario potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione - previa diffida ad eliminare entro un congruo termine le irregolarità riscontrate e qualora non vi adempia - oltre che per grave inadempimento agli obblighi stabiliti dalla legge o dal presente atto, anche quando il medesimo, per negligenza od imperizia, comprometta, in qualunque fase, la gestione dei lavori concessi, la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dei lavori stessi.

Nel caso si verifichino le condizioni di cui al comma precedente, il concedente darà preventiva comunicazione al concessionario assegnando un termine di 30 giorni per produrre giustificazioni e, qualora determini non accoglierle, pronuncerà la decadenza, dandone notizia al concessionario stesso.

Nell'ipotesi di decadenza della concessione, il concedente si riserva il diritto al risarcimento dei danni che dovessero derivare dai comportamenti del concessionario che portassero alla pronuncia di decadenza della concessione, e sarà tenuto al pagamento dei compensi di cui al successivo art. 25.

La decadenza della concessione comporta decadenza degli eventuali subaffidamenti frattanto disposti.

ARTICOLO 25 REVOCA DELLA CONCESSIONE - RISCATTO - RECESSO

Il concedente si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione quando, in base a nuove ragioni o nuovi fatti, ritenga non più conforme al pubblico interesse la realizzazione dell'intervento oggetto del provvedimento concessorio.

In tal caso il concedente sarà sollevato da ogni impegno mediante il pagamento al concessionario di quanto dovuto a norma delle vigenti disposizioni, nonché della percentuale di spettanza sulle spese già erogate o da erogare a saldo delle opere e forniture eseguite.

ARTICOLO 26 RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti, per la normativa del rapporto, fanno espresso riferimento al D.Lgs. n. 152/2016, alla L.R. n. 17/2012 e in generale alle norme vigenti in materia di risorse idriche, nonché alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di opere pubbliche.

ARTICOLO 27 ONERI FISCALI

Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente atto sono a carico del concessionario.

Il presente atto, attinente prestazioni soggette all'IVA, è soggetto ad imposta di registrazione in misura fissa a natura degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

ARTICOLO 28 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in esecuzione della presente convenzione non sospenderà l'esecuzione delle obbligazioni comunque assunte con il presente atto.

Le parti si impegnano altresì ad esperire, con la migliore buona volontà, ogni tentativo di amichevole composizione.

Qualora questa non sia raggiunta, per qualsiasi controversia si adirà l'autorità giudiziaria; competente è il Foro di Venezia.



ARTICOLO 29
EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

Il presente atto impegna il concessionario sin dal momento della sottoscrizione.
Il concedente si riserva tuttavia di chiedere l'anticipato inizio delle prestazioni sotto le riserve di legge.

PER LA REGIONE DEL VENETO

PER VENETO ACQUE S.p.A.

